



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
IO 3 MANUTENZIONI - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI -
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 11/11/2022

PROPOSTA N. 1361 del 10/11/2022

OGGETTO: Manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli edifici facenti parte del patrimonio comunale anno 2022 - CIG ZA13887AC6

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n.3 del 05.01.2022 prot. 153, il Sindaco conferiva all'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE la nomina a Responsabile del Servizio 3° (Manutenzioni - Ambiente - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Protezione Civile) e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di cui comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 28.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2022 è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente nonché il bilancio pluriennale 2022-2024;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022 il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 10.03.2022, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Considerato che:

- si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria e programmata delle centrali termiche installate presso gli edifici comunali e le scuole facenti parte del patrimonio comunale;

Preso atto che:

- l'art. 106. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recita al comma 1):
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- non è possibile quantificare la eventuale spesa supplementare occorrente per il superamento della revisione periodica;
- in caso di interventi supplementari è applicabile l'art. 106 comma 1 lett. b);

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- in data 04.11.2022, con nota prot. 30188/2022, è stata inoltrata richiesta di preventivo di spesa finalizzato al presente affidamento, corredato di tutta la documentazione necessaria alla ditta TECNODIGI di Giancarlo Di Giovanni;
- si rende necessario, pertanto, provvedere ad effettuare l'affidamento della fornitura per i motivi in premessa riportati;

Vista l'offerta in data 08.11.2022 inoltrata dalla ditta TECNODIGI di Giancarlo Di Giovanni - P.Iva 02039720699, corredata delle dichiarazioni richieste, giusto prot. n. 30282/2022, recante un importo pari ad € 3.747,00 oltre

IVA al 22%, oltre € 548,00 non soggetto ad IVA per tasse/bollini previste dalla normativa, il tutto per complessivi € 5.119,34;

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., che sostituisce l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. per le procedure indette entro il 30 giugno del 2023, prevede in caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ai 139.000,00 Euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- l'art. 37 comma 1 (primo periodo) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, e s.m.i., in vigore, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 2017/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato quindi:

- che i micro affidamenti di **beni e servizi sotto i 5.000 euro**, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012 e che le amministrazioni possono effettuare acquisti "in economia" mediante negoziazione diretta, oppure mediante emissione di buono d'ordine e gestione mediante cassa economale, o con procedure semplificate, a termini dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016;
- che ricorrono motivi d'urgenza attesa la repentina implementazione delle temperature;

Ritenuto:

- che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di ottenere il servizio di manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli edifici facenti parte del patrimonio comunale per l'anno 2022;
- che il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione del servizio;
- che il contratto sarà stipulato a corpo, in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a), della L. L. 120/2020 e s.m.i., che sostituisce l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. per le procedure indette entro il 30 giugno del 2023, si seguirà la procedura dell'affidamento diretto;
- che il contratto sarà stipulato secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pasquale De Angelis;

Ritenuto possibile affidare l'appalto sopra specificato alla ditta TECNODIGI di Giancarlo Di Giovanni P.IVA 02039720699, in quanto trattasi di ditta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la prestazione oggetto di offerta, che ha offerto di fornire la prestazione alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Atteso che l'importo del servizio è pari ad € 3.747,00 oltre IVA al 22%, oltre € 548,00 non soggetto ad IVA per tasse/bollini previste dalla normativa, il tutto per complessivi € 5.119,34, trova copertura in bilancio al capitolo 362/50/2022;

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che l'operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata, documentazione in atti;

Rilevato che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024;
- il presente procedimento risulta mappato a rischio altissimo;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 5, 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2014, giusta documentazione in atti;

Considerato che:

- il contraente si è impegnato al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, come da dichiarazione in atti;
- per la procedura di che trattasi è stato acquisito il CIG **ZA13887AC6**;
- all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato atto della regolarità contributiva verificata a mezzo DURC, giusta pratica INPS_33331919 del 26.10.2022, con scadenza 23.02.2023, in atti;

Dato atto che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
- i commi dal primo al nono dell'art. 183, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ritenuto di dover definitivamente assumere l'impegno di spesa di cui sopra;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di **Manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli edifici facenti parte del patrimonio comunale nell'anno 2022**;

3) di far assumere alla presente determinazione il valore di "determinazione a contrattare", con affidamento diretto, a sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

4) di affidare, per quanto in premessa riportato, alla ditta TECNODIGI di Giancarlo Di Giovanni - P.IVA 02039720699, l'appalto relativo ai servizi sopra specificati, per la somma di € 43.747,00 oltre IVA al 22%, oltre € 548,00 non soggetto ad IVA per tasse/bollini previste dalla normativa, il tutto per complessivi € 5.119,34;

5) di dare atto che l'appalto in parola potrà essere assoggettato a modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lett. b), stante l'impossibilità, allo stato, di quantificare le somme eventualmente necessarie per gli interventi manutentivi finalizzati al superamento della revisione periodica

6) di dare atto che stante l'urgenza di provvedere, il perfezionamento del presente affidamento avverrà in seguito a firma della presente Determinazione per accettazione, fatto salvo l'avvio all'esecuzione anticipata al ricorrere delle condizione di legge;

7) di impegnare in favore della Ditta TECNODIGI di Giancarlo Di Giovanni - P.IVA 02039720699, la somma di € 3.747,00 oltre IVA al 22%, oltre € 548,00 non soggetto ad IVA per tasse/bollini previste dalla normativa, il tutto per complessivi € 5.119,34 sul capitolo di spesa 362/50/2022;

8) di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella persona del Geom. Pasquale De Angelis;

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

10) di demandare al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente.

11) di trasmettere la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
- al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile,
- al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

12) di informare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1361 del 10/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 11/11/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1361 del 10/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	362	100	1	01	05	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.119,34

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 11/11/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1725

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA attesta che in data 17/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1100 del 11/11/2022

della Determinazione N.ro 1100 del 11/11/2022 con oggetto:
Manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli edifici facenti parte del patrimonio comunale anno
2022 - CIG ZA13887AC6

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 17/11/2022.